**Cass. Pen., n. 21032 del 31/05/2012 – Pres. Mannino – Rel. Lombardi – Ric. F.V. e a.**

**Rifiuti** - Deposito temporaneo – Luogo di produzione – Collegamento funzionale - Necessità

*Ai fini della legittimità del deposito temporaneo occorre che il luogo di deposito sia nella disponibilità dell'impresa produttrice dei rifiuti e funzionalmente collegato a quello di produzione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittimo – con conseguente integrazione del reato di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, c. 2, TUA - il deposito realizzato in un terreno distante 700 m dal luogo in cui i rifiuti erano stati effettivamente prodotti).*

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di F.V., Fi.Se. e C.V. in ordine al reato: B) di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, e del D.Lgs n. 42 del 2004, art. 181, loro scritto per avere, nella rispettiva qualità il F. di rappresentante legale società Dinamica Costruzioni S.r.l., il Fi. ed il C. di dipendenti della predetta azienda, subappaltatrice per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Acquedotto Lucano, abbandonato rifiuti speciali, non pericolosi, costituiti dal materiale di risulta dei lavori di rifacimento dell'impianto fognario del centro urbano di (OMISSIS) in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza le prescritte autorizzazioni.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti, tra l'altro, avevano contestato la configurabilità dei reati, deducendo che non si era verificata un'ipotesi di abbandono di rifiuti, bensì di deposito temporaneo degli stessi, e l'inesistenza di un pregiudizio per i valori paesaggistici.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.

2.1. Con un unico mezzo di annullamento il difensore del F. denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.

Con il mezzo di annullamento si ripropone la tesi della configurabilità del deposito temporaneo di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m). Sul punto si contesta il rilievo contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale i rifiuti sono stati scaricati su un terreno distante 700 metri dal luogo dello scavo e, quindi, non nel luogo di produzione degli stessi. Si osserva che il luogo di produzione dei rifiuti è non solo quello in cui gli stessi sono prodotti, ma anche quello nella disponibilità della impresa produttrice funzionalmente collegato a quello di produzione. Nel caso in esame inoltre i rifiuti appartenevano ad una categoria omogenea e non risultano violate le altre prescrizioni in materia di deposito temporaneo.

2.2. Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il difensore del Fi. e del C. denuncia l'erronea applicazione dei D.Lgs. n. 152 del 2006, D.Lgs. n. 42 del 2004, dell'art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p..

Con riferimento alla violazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 si deduce che nel caso in esame non risulta acclarato quale sia il pregiudizio per i valori paesaggistici oggetto di protezione.

Nella specie, invece, ci troviamo di fronte a reati di "lesione" che come elemento costitutivo prevedono che il fatto produca una modificazione dello stato dei luoghi, che comporti un pregiudizio del bene protetto dalla legge.

Con riferimento alla violazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, anche i ricorrenti sostengono la tesi del deposito temporaneo di rifiuti, deducendo che non risulta accertato, né l'effettivo quantitativo dei materiali depositati, né il periodo di tempo decorso dal loro deposito per inferirne che il fatto rientra nei parametri dell'Ipotesi alternativa prevista dall'art. 183 circa le operazioni di successivo smaltimento dei rifiuti depositati.

Inoltre il materiale derivante dallo scavo è stato depositato nelle immediate vicinanze del luogo di produzione, non potendo essere lasciato sulla via principale del paese ove erano eseguiti i lavori.

Si denuncia infine la mancata declaratoria di prescrizione dei reati che si sarebbe verificata ai sensi dell'art. 157 c.p. il (OMISSIS), prima della pronuncia della Corte territoriale.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

Le questioni dedotte con i motivi di gravame sono già state proposte dinanzi ai giudici di merito e vengono riproposte nei ricorsi sostanzialmente negli stessi termini senza tener conto della motivazione giuridicamente corretta della sentenza sia in materia di deposito temporaneo dei rifiuti che di violazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. 2.1 Come è noto il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 ha natura di reato di pericolo, sicché non occorre un effettivo nocumento per l'ambiente ma è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a offendere gli interessi protetti dalla norma.

Devono essere, pertanto, escluse solo le condotte che si presentano inidonee anche in astratto a compromettere i valori del paesaggio o più genericamente quelli ambientali (sez. 3, 7.2.2003 n. 14461, Carparelli; sez. 3, 25.2.2003 n. 19761; sez. 3, 3.6.2004 n. 38051 ed altre), come già correttamente rilevato nella sentenza impugnata.

2.2 In materia di deposito temporaneo proprio la sentenza citata dalla difesa del F. (sez. 3, 11.7.2007 n. 35622), implica che nel caso in esame non possa essere configurata detta ipotesi, occorrendo che il luogo di deposito sia nella disponibilità dell'impresa produttrice dei rifiuti e funzionalmente collegato a quello di produzione, condizione che nella specie è del tutto insussistente secondo l'accertamento di merito, stante anche la notevole distanza tra il luogo dei lavori e quello di deposito.

Il D.Lgs n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. m) inoltre è stato sostituito dall'art. 183, comma 1, lett. bb), ai sensi del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 10 che ha lasciato inalterato il requisito del deposito nei luogo di produzione.

2.3 Infine quanto alla prescrizione il termine ex artt. 157, 160 e 161 c.p. come modificati dalla L. n. 251 del 2005 è di cinque anni, con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione sarebbe scaduto il 27.11.2011, successivamente alla sentenza impugnata, fatti salvi, però, gli ulteriori periodi di sospensione per rinvii del dibattimento per impedimento o su richiesta di parte.

I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.